



www.ForzeArmato.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

**Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.**

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €, come **utente servizi Flash** è di 60 €. **Approfondisci qui.**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

- sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
- oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
- oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale € 10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmato.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego**

**La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb**



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale
Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO

Prot. n. 35 Cod.id. TEC1 Ind.cl. 05.07.01
Allegati: 1 + 1 Anx.

00187 Roma, 04 GEN. 2012
POC: Ten.Col. CIAMPI (tel. 3/8121)

OGGETTO: Decreto del Ministro della Difesa in data 15 novembre 2011, recante individuazione di assegni *una tantum*, di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011, da attribuire al personale delle Forze Armate in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Riferimento lett. n. 8/500013 in data 03 gennaio 2012 di Ufficio Legislativo (annessa in copia).

~~~~~

1. S'invia in annesso, per opportuna informazione, copia del Decreto Ministeriale indicato in oggetto, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, pervenuta dall'Ufficio Legislativo con lettera alla quale si fa riferimento.
2. Al riguardo, si precisa che per procedere all'erogazione delle "misure perequative", previste dal citato Decreto, si dovrà attendere l'emanazione delle disposizioni applicative da parte della competente Direzione Generale per il Personale Militare.
3. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. c. (li.) Paolo GEROMETTA)

(l'originale firmato è custodito agli atti di questo
Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegato alla lettera n. 35 - TEC1 - 05.07.01 in data 04 GEN. 2012 di SME I REPARTO

A	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	<u>TORINO</u>
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
	CENTRO DI SIMULAZIONE E VALIDAZIONE	<u>CIVITAVECCHIA</u>

e, per diramazione interna:

	DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
	III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - C.O.E.	<u>SEDE</u>
	IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
	V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
	REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
	DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PROTEZIONE E PREVENZIONE	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GENERALE DELLO STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
	UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA D'AREA	<u>SEDE</u>
	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	<u>ROMA</u>
	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVANZAMENTO TRUPPA	<u>ROMA</u>
	UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
	CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
	UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
	UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>

e, per conoscenza:

	DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO	<u>FIRENZE</u>
	SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/ 500013

All. 1

Roma, - 3 GEN. 2011

OGGETTO: Decreto del Ministro della difesa in data 15 novembre 2011, recante individuazione di assegni *una tantum*, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011, da attribuire al personale delle Forze armate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011.

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	ROMA

~~~~~

Per il seguito di competenza, si trasmette copia del decreto in oggetto, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Gen. C.A. CC Tello DEL SETTE)



# Il Ministro della Difesa

l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;

**Visto** l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il citato fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di assegni *una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, oltre che all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, assicurando trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato fondo tra i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole e forestali da cui dipende il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo dei vigili del fuoco destinatario delle misure perequative, demandando l'attribuzione degli assegni *una tantum* al personale interessato a successivi decreti ministeriali adottati da ciascuna delle amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse disponibili, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui;

**Considerato** che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 attribuisce, per l'anno 2011, al Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, rispettivamente, euro 100.370.305 ed euro 25.945.269, precisando, all'art. 2, comma 1, che le somme non utilizzate sono mantenute in bilancio in conto residui;

**Considerata** la necessità di applicare criteri e modalità omogenei per l'attuazione del richiamato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, compresi quelli relativi ai tempi di erogazione degli assegni *una tantum* previsti dal presente decreto;

**Considerato** che ai fini della determinazione dei richiamati *assegni una tantum* è necessario individuare, attraverso un criterio oggettivo e un parametro certo, i destinatari degli assegni, in relazione alla disponibilità del fondo per il corrispondente anno e, quindi, all'entità della misura perequativa riferita allo stesso anno per ciascuno degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

**Considerato** pertanto necessario individuare i destinatari degli assegni *una tantum* attraverso il riferimento alla decorrenza giuridica dell'istituto oggetto dell'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento alla progressione in carriera, escludendo le promozioni con

decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, per le quali non trovano applicazione le citate disposizioni;

- Considerato che il personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e, pertanto, risulta escluso dalla corresponsione dei richiamati assegni *una tantum*;
- Considerato che per l'anno 2011 è stato individuato il numero del personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri destinatario degli assegni *una tantum* che consente di determinarne la misura nell'ambito delle risorse del predetto fondo, disponibili per il medesimo anno;
- Considerato di poter assicurare al predetto personale, per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, la corresponsione di assegni *una tantum* nell'entità commisurata all'importo non corrisposto per il medesimo anno, per effetto del divieto di superare il tetto retributivo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione agli emolumenti indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, nonché della sospensione degli effetti economici in relazione agli incrementi previsti dal comma 21 dello stesso articolo 9;
- Considerata la necessità di individuare l'entità degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicando un criterio omogeneo che non determini disparità di trattamento tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia interessato alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al citato decreto-legge n. 78 del 2010, legando, conseguentemente, l'entità degli stessi assegni alla cosiddetta "vacanza contrattuale" prevista, per l'anno 2011, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- Considerata la necessità di uniformare i contenuti del presente decreto a quelli dei corrispondenti decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, concernenti il restante personale del Comparto sicurezza e difesa;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto individua, per l'anno 2011, gli assegni *una tantum* quali misure perequative da corrispondere al personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, interessato al divieto, per il medesimo anno, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per il medesimo anno, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo alle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, nonché all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

Art. 2

(Determinazione degli assegni *una tantum*)

1. Per il solo anno 2011, ai destinatari del presente provvedimento, come indicati all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli assegni *una tantum*, di cui al comma 2, a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti per lo stesso personale dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2011, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.
2. L'entità degli assegni *una tantum* indicati al comma 1 è commisurata agli importi dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:
  - a) assegno di funzione;
  - b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
  - c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
  - d) indennità operative non connesse a progressione in carriera;
  - e) progressioni di carriera comunque denominate, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
  - f) classi e scatti di stipendio previsti dagli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
  - g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1 gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Gli assegni di cui al comma 2 sono rapportati agli emolumenti indicati nello stesso comma, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi assegni *una tantum* e sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3

(Copertura oneri di spesa anno 2011)


1. Nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 richiamato in premessa, pari complessivamente, per l'anno 2011, a euro 126.315.574 sui capitoli di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto, all'onere derivante dal presente decreto, quantificato nella Tabella A allegata in euro 112.635.425, si provvede:
  - a) per euro 89.506.370, relativo al personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli di spesa di cui all'elenco 2 allegato a presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011;
  - b) per euro 23.129.055, relativo al personale dell'Arma dei carabinieri, mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli di spesa di cui all'elenco 3 allegato al presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011.
2. Le risorse assegnate al Ministero della difesa non impiegate per le finalità di cui all'articolo 2 sono mantenute in bilancio in conto residui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, per essere impiegate nell'anno 2012.

Art. 4  
(Disposizione finale)

1. Lo Stato maggiore della difesa, allo scopo di garantire l'attuazione omogenea del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, anche sotto il profilo dei tempi di erogazione degli assegni *una tantum*, adotta, in sede di attuazione del presente decreto, le necessarie misure di coordinamento con le corrispondenti strutture delle altre amministrazioni del citato Comparto, anche ai fini dell'accertamento dell'avvenuta registrazione dei rispettivi decreti ministeriali e dell'acquisizione della copia degli stessi.

Roma, 15 NOV. 2011

IL MINISTRO



|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO<br>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO<br>presso<br>MINISTERO DELLA DIFESA |
| Roma, il 30 DIC 2011 14207                                                                                                                                         |
| PER L'ESECUZIONE                                                                                                                                                   |
| IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO                                                                                                                    |

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
Dot. Valter PASTENA



42  
API  
41  
41  
41  
42  
42  
43  
43  
43  
43  
43  
43  
44  
44  
44  
44  
44  
44  
48  
48  
48  
48  
48



Elenco 1

(articolo 3, comma 1)

**Risorse complessive assegnate anno 2011 ripartite in capitoli**

|                    |   |                    |                |   |                   |               |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|----------------|---|-------------------|---------------|---|--------------------|
| <b>ARMA ARMATE</b> | € | <b>100.370.305</b> | <b>ARMA CC</b> | € | <b>25.945.269</b> | <b>TOTALE</b> | € | <b>126.315.574</b> |
|--------------------|---|--------------------|----------------|---|-------------------|---------------|---|--------------------|

| CAPITOLO | ART. | O.P.       |           |            |            | TOTALE     |
|----------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|          |      | EI         | MM        | AM         | CC         |            |
| 4191     | 1    | 27.657.278 |           |            |            | 27.657.278 |
| 4191     | 2    | 10.229.404 |           |            |            | 10.229.404 |
| 4191     | 3    | 4.421.473  |           |            |            | 4.421.473  |
| 4202     | 1    | 10.238.574 |           |            |            | 10.238.574 |
| 4203     | 1    | 3.596.193  |           |            |            | 3.596.193  |
| 4311     | 1    |            | 9.967.294 |            |            | 9.967.294  |
| 4311     | 2    |            | 3.686.534 |            |            | 3.686.534  |
| 4311     | 3    |            | 1.537.474 |            |            | 1.537.474  |
| 4322     | 1    |            | 3.676.295 |            |            | 3.676.295  |
| 4323     | 1    |            | 1.291.261 |            |            | 1.291.261  |
| 4461     | 1    |            |           | 11.900.011 |            | 11.900.011 |
| 4461     | 2    |            |           | 4.401.374  |            | 4.401.374  |
| 4461     | 3    |            |           | 1.836.163  |            | 1.836.163  |
| 4472     | 1    |            |           | 4.389.285  |            | 4.389.285  |
| 4473     | 1    |            |           | 1.541.692  |            | 1.541.692  |
| 4800     | 1    |            |           |            | 13.187.705 | 13.187.705 |
| 4800     | 2    |            |           |            | 4.496.919  | 4.496.919  |
| 4800     | 3    |            |           |            | 1.867.199  | 1.867.199  |
| 4811     | 1    |            |           |            | 4.731.541  | 4.731.541  |
| 4812     | 1    |            |           |            | 1.661.905  | 1.661.905  |

|               |                    |                   |                   |                   |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>56.142.922</b>  | <b>20.158.858</b> | <b>24.068.525</b> | <b>25.945.269</b> | <b>126.315.574</b> |
|               | <b>100.370.305</b> |                   |                   |                   |                    |

COD. 1500120046  
 P. 2.5 B.A. 5  
 P. 2.5 B.A. 5

**Elenco 2***(articolo 3, comma 1, lettera a)*

| <b>CAPITOLO</b> | <b>ART.</b> | <b>EI</b>         | <b>MM</b>         | <b>AM</b>         |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4191            | 1           | 24.675.462        |                   |                   |
| 4191            | 2           | 9.126.540         |                   |                   |
| 4191            | 3           | 3.924.901         |                   |                   |
| 4202            | 1           | 9.129.910         |                   |                   |
| 4203            | 1           | 3.206.787         |                   |                   |
| 4311            | 1           |                   | 8.899.274         |                   |
| 4311            | 2           |                   | 3.291.513         |                   |
| 4311            | 3           |                   | 1.358.375         |                   |
| 4322            | 1           |                   | 3.278.897         |                   |
| 4323            | 1           |                   | 1.151.679         |                   |
| 4461            | 1           |                   |                   | 10.611.910        |
| 4461            | 2           |                   |                   | 3.924.952         |
| 4461            | 3           |                   |                   | 1.637.239         |
| 4472            | 1           |                   |                   | 3.914.132         |
| 4473            | 1           |                   |                   | 1.374.799         |
| <b>TOTALE</b>   |             | <b>50.063.600</b> | <b>17.979.738</b> | <b>21.463.032</b> |
|                 |             | <b>89.506.370</b> |                   |                   |

*Il Ministro del Bilancio*

**Elenco 3***(articolo 3, comma 1, lettera b)*

| <b>CAPITOLO</b> | <b>ART.</b> | <b>CC</b>         |
|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>4800</b>     | <b>1</b>    | <b>11.756.253</b> |
| <b>4800</b>     | <b>2</b>    | <b>4.008.804</b>  |
| <b>4800</b>     | <b>3</b>    | <b>1.664.525</b>  |
| <b>4811</b>     | <b>1</b>    | <b>4.217.959</b>  |
| <b>4812</b>     | <b>1</b>    | <b>1.481.514</b>  |
| <b>TOTALE</b>   |             | <b>23.129.055</b> |

*Il Ministro dell'Interno*

Tabella A

| ANNO 2011                                              |                                                |                                |               |                                |                  |                                |              |                                |                  |                                |               |                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                        | FORZE ARMATE<br>(escluse Capitanerie di porto) |                                |               |                                | ARMA CARABINIERI |                                |              |                                | TOTALE           |                                |               |                                |
|                                                        | TOTALE<br>UNITA'                               | ONERE AL<br>NETTO<br>DELLE RAP | RAP           | ONERE AL<br>LORDO<br>DELLE RAP | TOTALE<br>UNITA' | ONERE AL<br>NETTO<br>DELLE RAP | RAP          | ONERE AL<br>LORDO<br>DELLE RAP | TOTALE<br>UNITA' | ONERE AL<br>NETTO<br>DELLE RAP | RAP           | ONERE AL<br>LORDO<br>DELLE RAP |
| ASSEGNO DI<br>FUNZIONE                                 | 7 685                                          | 4 523 759,45                   | 1 479 269,34  | 6 003 028,79                   | 10 302           | 7 237 104,45                   | 2 366 533,16 | 9 603 637,61                   | 17 987           | 11 760 863,90                  | 3 845 802,50  | 13 606 666,40                  |
| ANZIANITA'<br>NELLA<br>QUALIFICA<br>(Parametrizzate)   | 4 031                                          | 2 737 913,85                   | 895 297,83    | 3 633 211,68                   | 5 160            | 1 768 430,62                   | 578 276,81   | 2 346 707,43                   | 9 191            | 4 506 344,47                   | 1 473 574,64  | 5 979 919,11                   |
| TRATTAMENTO<br>DIRIGENZIALE<br>(+13, +15, +23,<br>+25) | 2 927                                          | 8 988 469,30                   | 2 939 229,46  | 11 927 698,76                  | 421              | 1 260 690,87                   | 412 245,91   | 1 672 936,78                   | 3 348            | 10 249 160,17                  | 3 351 475,37  | 13 600 635,54                  |
| PROMOZIONI                                             | 20 194                                         | 23 232 343,43                  | 7 596 976,30  | 30 829 319,73                  | 9 563            | 5 784 166,98                   | 1 891 422,60 | 7 675 589,58                   | 29 757           | 29 016 510,41                  | 9 488 398,90  | 38 504 909,31                  |
| PROMOZIONI PER<br>MERITO<br>STRAORDINARIO              | 0                                              | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 2                | 170,35                         | 55,70        | 226,05                         | 2                | 170,35                         | 55,70         | 226,05                         |
| PROMOZIONI<br>ALLA VIGILIA                             | 56                                             | 39 113,91                      | 12 790,25     | 51 904,16                      | 5                | 4 130,18                       | 1 350,57     | 5 480,75                       | 61               | 43 244,09                      | 14 140,82     | 57 384,91                      |
| PROMOZIONI<br>VTB                                      | 14 430                                         | 10 805 922,00                  | 3 533 536,49  | 14 339 458,49                  | 0                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 14 430           | 10 805 922,00                  | 3 533 536,49  | 14 339 458,49                  |
| TOTALE<br>PROMOZIONI                                   | 34 680                                         | 34 077 379,34                  | 11 143 303,04 | 45 220 682,38                  | 9 570            | 5 788 467,50                   | 1 892 828,87 | 7 681 296,37                   | 44 250           | 39 865 846,84                  | 13 036 131,91 | 52 901 978,75                  |
| INDENNITA'<br>OPERATIVE                                | 10 404                                         | 4 420 612,69                   | 1 445 540,35  | 5 866 153,04                   | 138              | 74 899,63                      | 24 492,18    | 99 391,81                      | 10 542           | 4 495 512,32                   | 1 470 032,53  | 5 965 544,85                   |
| CLASSE SCATTI                                          | 7 633                                          | 5 714 544,05                   | 1 868 655,90  | 7 583 199,95                   | 661              | 625 299,24                     | 204 472,85   | 829 772,09                     | 8 294            | 6 339 843,29                   | 2 073 128,75  | 8 412 972,04                   |
| INCREMENTO<br>ISTAT<br>(Vaccina<br>contrattuali)       | 15 172                                         | 6 987 487,03                   | 2 384 908,26  | 9 272 395,29                   | 1 704            | 674 689,39                     | 220 623,43   | 895 312,82                     | 16 876           | 7 662 176,42                   | 2 585 531,69  | 10 147 708,11                  |
| TOTALE                                                 | 82 532                                         | 67 458 165,71                  | 22 056 204,18 | 89 506 369,89                  | 27 956           | 17 429 581,70                  | 5 699 473,21 | 23 129 054,91                  | 110 488          | 84 879 747,41                  | 27 755 677,39 | 112 635 424,80                 |